

Proc. n. 133/2021 R.G.



TRIBUNALE DI AGRIGENTO

ESECUZIONI IMMOBILIARI

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Viste le note scritte depositate dal creditore procedente, ex art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 27 settembre 2024, con le quali ha reiterato l'istanza di correzione dell'ordinanza di vendita delegata laddove è stata disposta la costituzione del fondo spese e dell'acconto in favore del delegato per essere stata ammessa la creditrice procedente al beneficio del patrocinio a spese dello stato;

esaminati gli atti, a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza cartolare;

rilevata la fondatezza dell'istanza atteso che la creditrice procedente è stata ammessa al suddetto beneficio dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Agrigento con la delibera del 9.4.2021,

P.Q.M.

Corregge l'ordinanza di vendita delegata emessa all'udienza del 16 maggio 2024 revocando la disposizione con la quale è stato posto a carico del creditore procedente o del creditore intervenuto più diligente il pagamento in favore del delegato degli importi di € 1.500,00 e di € 500,00 rispettivamente a titolo di fondo spese e a titolo di acconto sul compenso e **e disponendo**, ad integrazione della predetta ordinanza, **che le spese di pubblicità legale delle aste siano anticipate dall'erario, ai sensi dell'art. 131, comma quarto, lett. D) del D.P.R. 115/2022.**

Rinvia per la verifica dell'esito delle vendite **all'udienza del 18 settembre 2025** disponendo che abbia svolgimento **a trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.**, invitando al deposito delle note scritte almeno due giorni prima la scadenza del termine di legge, coincidente con il giorno d'udienza, onde consentire alla cancelleria la tempestiva accettazione.

Si comunichi alle parti ed al professionista delegato alla vendita.

Agrigento, 7 ottobre 2024

Il Giudice dell'esecuzione

Dott.ssa Domenica Spanò